

INPS  
GESTIONE COMMISSARIALE  
(D.M. 12 febbraio 2014 )

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 6 MAR. 2014

DETERMINAZIONE n. **25** del **6 MAR. 2014**

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e la Regione Sicilia per un intervento straordinario in attuazione dell' art. 43 della Legge regionale 15 maggio 2013 n.9, denominato "PIP emergenza Palermo".

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Visto che la Regione Sicilia ha previsto di corrispondere un sussidio economico di natura straordinaria e, ove spettante, dell'assegno al nucleo familiare, da erogare in favore dei lavoratori svantaggiati, già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n.4 del 1 febbraio 2006, precedentemente impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo e in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, i cui oneri sono posti a carico della Regione;
- Preso atto che la Regione Sicilia ha disposto interventi mirati a favorire i lavoratori interessati da situazioni di difficoltà occupazionale;
- Visto l'art.43 della legge regionale n.9 del 15 maggio 2013, intitolato "PIP - Emergenza Palermo", che autorizza il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ad erogare fino al 31 dicembre 2013 un sussidio economico di natura straordinaria a favore dei predetti lavoratori svantaggiati;
- Visto che l'art.34 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, ha integrato la norma precedente (L.R. 9/2013 - art. 43), istituendo presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative un elenco ad esaurimento dei lavoratori provenienti dal bacino -Emergenza Palermo- "che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione";
- Considerato che, con nota n.23893 dell'11 giugno 2013, la Regione ha comunicato l'intendimento di erogare, per i lavoratori di cui al citato art.43 L.R.9/2013, percettori di ASPI e sino alla scadenza di tale sostegno al reddito, una prestazione integrativa nonché per i predetti lavoratori, non percettori di ASPI, un sussidio economico straordinario pari ad €

833,00, al netto delle ritenute fiscali, esclusi gli assegni familiari ove spettanti, a fronte dello svolgimento di una attività di interesse pubblico e sociale;

- Considerato che con note n.5621/US1/ del 5 febbraio 2014, n.6338/US1/2014 del 7 febbraio 2014, n. 8575/US1/2014 del 18 febbraio 2014 e n. 9486/Us1/2014 del 21 febbraio 2014, la Regione ha comunicato, modificando parzialmente la suindicata nota n.23893/2013, di voler erogare, ai beneficiari, esclusivamente il sussidio straordinario, allo scadere dell'indennità di disoccupazione ASPI, dell'importo di Euro 832,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, nonché gli assegni familiari ove spettanti e che tale erogazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2014;
- Vista la nota n 42382 del 9 dicembre 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si precisa che l'erogazione del sussidio straordinario in parola non rientra nel campo di applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 468/1997;
- Considerato pertanto che tale sussidio non darà titolo all'accreditamento della contribuzione figurativa;
- Visto che l'INPS è l'Ente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori;
- Preso atto che la specifica individuazione dei beneficiari spetta alla Regione la quale, accrediterà, altresì, preventivamente all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio straordinario;
- Considerato che a fronte del servizio fornito, la Regione Sicilia riconoscerà all'INPS, il corrispettivo di € 3,77 per ciascun pagamento effettuato in favore di ogni singolo lavoratore;
- Considerato che la Regione Sicilia è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati;
- Preso atto che l'INPS, in quanto unicamente soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti, come pure per eventuali ritardi della Regione Sicilia nell'accredito all'Istituto della somma occorrente per il pagamento di sussidi;
- Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

- Su proposta del Direttore Generale;

### **DETERMINA**

di approvare la convenzione tra l'INPS e la Regione Sicilia per l'erogazione di un sussidio di natura straordinaria in attuazione dell'art. 43 della L.R. n.9/2013 come integrato dall'art.34 della L.R. n.5/2014, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di delegare il Direttore della sede Regionale Sicilia alla firma della predetta convenzione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Prof. Vittorio Guerriero Conti



Convenzione tra l'INPS e la Regione Sicilia per un intervento straordinario in attuazione dell' art. 43 della Legge regionale 15 maggio 2013 n.9, denominato "PIP emergenza Palermo".

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con la presente scrittura

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale della Sicilia, dott.ssa Maria Sandra Petrotta, giusta delega del Commissario straordinario Prof. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del.....

e

la Regione Sicilia – Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (in seguito Regione), rappresentata da ..... il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Sicilia, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in .....,

per la corresponsione da parte della Regione per il tramite dell'INPS, di un sussidio economico di natura straordinaria e, ove spettante, dell'assegno al nucleo familiare, da erogare in favore dei lavoratori svantaggiati, già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo e in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, i cui oneri sono posti a carico della Regione.

**Premesso** che la Regione ha disposto interventi mirati a favorire i lavoratori interessati da situazioni di difficoltà occupazionale;

**Visto** l'articolo 43 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, intitolato "PIP – Emergenza Palermo", che autorizza il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali ad erogare fino al 31 dicembre 2013 un sussidio economico di natura straordinaria a favore dei predetti lavoratori svantaggiati;

**Visto** che l'art.34 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, ha integrato la norma precedente (L.R. 9/2013 – art. 43), istituendo presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative un elenco ad esaurimento dei lavoratori provenienti dal bacino -Emergenza Palermo- "che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità Aspi alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione";

**Considerato** che, con nota prot. n. 23893 dell'11 giugno 2013, la Regione ha comunicato l'intendimento di erogare, per i lavoratori di cui al citato articolo 43 L.R. n. 9/2013, percettori di Aspi e sino alla scadenza di tale sostegno al reddito, una prestazione integrativa nonché per i predetti lavoratori, non percettori di Aspi, un sussidio economico straordinario pari ad euro 833,00 mensili, al netto delle ritenute fiscali, esclusi gli assegni familiari ove spettanti, a fronte dello svolgimento di una attività di interesse pubblico e sociale;

**Rilevato** che con note n. 5621/US1/2014 del 5 febbraio 2014, n. 6338/US1/2014, del 7 febbraio 2014, n. 8575/US1/2014 del 18 febbraio 2014 e n. 9486/US1/2014 del 21 febbraio 2014, la Regione ha comunicato - modificando parzialmente la predetta nota del 11 giugno 2013 - di voler erogare esclusivamente il sussidio economico straordinario allo scadere della indennità di disoccupazione Aspi e conseguentemente l'erogazione del predetto sussidio potrà avvenire successivamente al 31 dicembre 2013 e fino a tutto il 31.12.2014 e che l'importo del sussidio straordinario da erogare è stato rideterminato in euro 832,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, nonché gli assegni familiari ove spettanti;

**Preso atto** che la specifica individuazione dei beneficiari spetta alla Regione;

**Vista** la nota n. 42382 del 9 dicembre 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si precisa che l'erogazione del sussidio straordinario in parola

non rientra nel campo di applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 468/1997.

**VALUTATO QUANTO SOPRA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONCORDANO:**

#### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

La Regione ai sensi dell' articolo 43 della L.R. n. 9 del 15 maggio 2013, eroga, tramite l'INPS, in favore dei lavoratori svantaggiati, già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo e in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, un sussidio straordinario pari ad euro 832,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, successivamente alla percezione, da parte dei predetti lavoratori, della prestazione Aspi.

Tale sussidio decorrerà dal giorno successivo alla scadenza dell'indennità di disoccupazione Aspi e verrà erogato fino al 31.12.2014.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma, sarà erogato, a fronte dello svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale individuata dalla Regione, con cadenza mensile per il tramite dell'INPS. Tale sussidio non darà titolo all'accreditamento della contribuzione figurativa e sarà erogato entro i primi dieci giorni del mese successivo allo svolgimento delle attività.

Ove spettante e su richiesta dell'interessato, sarà altresì erogato l'assegno per il nucleo familiare. Al tal fine, la Regione avrà cura di informare i beneficiari del sussidio straordinario della necessità di inoltrare all'INPS, solo attraverso i consueti canali istituzionali di comunicazione on line, l'apposita domanda di assegno per il nucleo familiare (mod. ANF/PREST).

## **Articolo 2**

### **Adempimenti delle parti**

L'INPS fornirà preventivamente alla Regione - limitatamente ai lavoratori svantaggiati indicati nell'articolo 1 - un file contenente i nominativi di coloro che sono destinatari dell'indennità di disoccupazione Aspi al fine di consentire l'individuazione dei beneficiari del sussidio straordinario.

La Regione invierà all'INPS, esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - [direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) - l'elenco in formato elettronico dei soggetti beneficiari del sussidio straordinario completo dei dati anagrafici, dei codici fiscali e dei codici IBAN.

La Regione comunicherà altresì mensilmente entro il 10° giorno di ciascun mese gli eventuali periodi di mancato svolgimento dell'attività di pubblica utilità dei singoli beneficiari per i quali non dovrà essere corrisposto ad esclusivo giudizio della Regione stessa il sussidio straordinario. Tali periodi dovranno essere computati per giorni e non per ore.

L'INPS, Direzione provinciale di Palermo, accertato l'accreditamento da parte della Regione della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, potrà procedere all'erogazione del sussidio straordinario ai lavoratori individuati dalla Regione.

E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Nel caso che fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per i periodi di esclusione dell'erogazione del sussidio comunicate dalla Regione ai sensi del precedente terzo comma.



### **Articolo 3**

#### **Provvista finanziaria**

La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale presso la Tesoreria della Direzione provinciale INPS di Palermo (IBAN IT7820100003245515200001248), la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio straordinario e dell'anf nonché per il compenso a favore dell'INPS per il servizio di pagamento.

L'accredito finanziario mensile per l'anf sarà inizialmente stimato dall'INPS sulla base dei dati relativi ai beneficiari presenti in archivio e sarà oggetto di conguaglio con la Regione alla fine dei pagamenti.

La Regione riconosce all'INPS un corrispettivo di € 3,77, esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 DPR 633/1972, per ogni pagamento effettuato al singolo beneficiario.

Il primo accredito della provvista finanziaria sarà effettuato, su disposizione della Regione, per tutti i pagamenti afferenti periodi anteriori alla data di stipula della presente Convenzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla firma della stessa.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità per l'individuazione dei beneficiari, contenzioso e recupero di somme indebite**

La specifica individuazione dei soggetti destinatari del sussidio in parola compete esclusivamente alla Regione stessa. Sarà pertanto cura della Regione verificare sia la sussistenza dei requisiti stabiliti per l'accesso al beneficio sia le condizioni per l'erogazione della prestazione ad eccezione della scadenza dell'Aspi.

Gli eventuali ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo beneficiario a fruire del sussidio straordinario sono di competenza della Regione, titolare dell'istruttoria e della decisione sui ricorsi o altre istanze di contestazione del diritto.

Per eventuali controversie giudiziarie sulle prestazioni di cui all'articolo 1, la Regione è l'unico titolare della legittimazione passiva.

Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti eventualmente risultati indebiti a causa di un'errata segnalazione effettuata dalla Regione. Il recupero di tali importi indebiti sarà curato direttamente dalla Regione.

#### **Articolo 5 Monitoraggio**

L'INPS comunicherà alla Regione, trimestralmente e a consuntivo, l'importo complessivamente erogato ai beneficiari - sia a titolo di sussidio straordinario che a titolo di anf - in ragione della presente Convenzione e l'importo trattenuto dall'Istituto a titolo di compenso per il servizio di pagamento.

A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite alla Regione. Lo stesso avverrà nel caso di recesso anticipato ai sensi del successivo art. 7 della presente Convenzione.

#### **Articolo 6 Trattamento dati personali**

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali che acquisiscono in forza della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del citato D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, assicurano che i dati suddetti siano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Entrambe le parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti

dalla legge, e che il trattamento degli stessi sia operato da soggetti nominati quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30, del D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 7**

##### **Durata**

La presente Convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque, fino al termine dei pagamenti dei sussidi previsti all'articolo 1, comma 1 della presente convenzione.

L'INPS e la Regione possono recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione preventiva almeno 30 giorni prima.

INPS

Regione Sicilia